

CONVENZIONE

Tra

ACI Automobile Club d'Italia (di seguito, "ACI"), nella qualità di Federazione Nazionale Sportiva per lo sport automobilistico, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, nella persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto;

e

Federazione Italiana Sportiva Automobilistica Patenti Speciali (di seguito, "FISAPS"), con sede in Roma, via del Podere San Giusto n.1, nella persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Premesso

- A) che ACI è l'Autorità Sportiva Nazionale (ASN) riconosciuta dal CONI e svolge tutte le attività previste dalla normativa federale per il settore del motorsport;
- B) che FISAPS è un'associazione senza scopo di lucro che si propone di favorire e promuovere lo sviluppo dell'attività del motor sport per le persone con disabilità motorie e da anni collabora con ACI in tale settore.

Tutto quanto sopra premesso, le parti come in epigrafe indicate, stipulano, sostituendo con il presente documento qualsiasi accordo pregresso anche se in corso di validità, la presente convenzione:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante, sostanziale ed inscindibile della presente convenzione.

Art. 2- OBBLIGHI DI FISAPS

1. FISAPS si obbliga, nei limiti di quanto appresso specificato, a promuovere e svolgere manifestazioni sportive motoristiche per soggetti con disabilità motorie nel completo rispetto dei regolamenti sportivi e tecnici dell'ACI.
2. FISAPS provvederà, nel completo rispetto dei regolamenti sportivi e tecnici dell'ACI, a svolgere corsi di istruzione e preparazione per i conduttori con disabilità motorie propedeutici al rilascio delle licenze sportive da primo conduttore e secondo conduttore (navigatore).

3. FISAPS provvederà, inoltre, al rilascio di una scheda tecnica della vettura che garantisca la circostanza che sia esattamente quella che è stata utilizzata dal licenziato per superare la prova di uscita rapida necessaria per ottenere la licenza sportiva.

In caso di cambio vettura FISAPS rilascerà una scheda comprovante l'avvenuta prova di uscita sulla nuova vettura.

4. FISAPS rilascerà, inoltre, a coloro che nel corso di istruzione e preparazione dei neo-piloti abbiano superato prove di guida atte a conseguire la licenza ACI, una tessera con tutti i dati tecnici e le soluzioni tecniche inerenti la patologia, che sarà rinnovata di anno in anno e sarà abbinata alla scheda tecnica.

5. La FISAPS organizzerà corsi di pilotaggio per disabili, Auto e Kart, con propri mezzi e istruttori FISAPS riconosciuti dalla ACI; inoltre formerà dei nuovi istruttori FISAPS.

Art. 3 – OBBLIGHI DI ACI

1. ACI si impegna a favorire la diffusione della disciplina sportiva automobilistica per i conduttori con disabilità motorie collaborando con FISAPS per il raggiungimento di tale obiettivo.

In tale contesto provvederà al rilascio delle licenze sportive ai soli conduttori con disabilità motorie che, oltre alla documentazione medica ed amministrativa richiesta dalla regolamentazione federale, diano dimostrazione di aver frequentato i corsi preparatori organizzati da FISAPS e producano la scheda tecnica della vettura di cui al suddetto articolo 2.3 oltre presentazione della Tessera annuale FISAPS.

2. Sarà possibile per detti conduttori richiedere licenza con validità internazionale solo dopo almeno un anno di possesso di valida licenza sportiva nazionale e essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla FIA.

3. ACI, di concerto con la FISAPS, si impegna altresì ad effettuare la formazione per gli Ufficiali di Gara e gli altri licenziati che saranno chiamati a svolgere l'attività nelle manifestazioni sportive a cui partecipano conduttori con disabilità motorie.

Art. 4 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Le Parti convengono che i termini e le condizioni della presente convenzione rimarranno strettamente confidenziali e non dovranno essere divulgati senza il consenso scritto delle altre Parti, fatti salvi gli obblighi di legge e le necessità tecnico/amministrative di esecuzione.

Art.5- OBBLIGHI IN CASO DI COMUNICAZIONE

1. Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuna per quanto di propria competenza, a richiedere espressamente ai propri dipendenti o collaboratori di non formulare pubblicamente, soprattutto attraverso interviste concesse agli organi di informazione, giudizi o dichiarazioni che comunque possano arrecare nocumento al prestigio dell'altra Parte.
2. Le Parti concorderanno preventivamente eventuali comunicazioni nel rispetto e nello spirito della presente convenzione e della normativa vigente.

Art.6 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

Con riferimento alle attività oggetto della presente convenzione, le Parti si impegnano a far rispettare ai propri funzionari, dipendenti in genere e collaboratori tutte le leggi applicabili ivi comprese quelle Anticorruzione, all'uopo, espressamente richiamati il D.Legls. n.231/2001, il D.Leg.vo n.33/2013, la Legge n.190/12 come rispettivamente modificati dal D.Leg.vo 97/2016.

Art. 7- DURATA

La presente convenzione avrà durata dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 e sarà è prorogata di anno in anno salvo che una delle parti comunichi per iscritto all'altra la volontà di recedere almeno 90 giorni prima della scadenza.

Roma, 18/4/2019

Automobile Club d'Italia

**Federazione Italiana Sportiva
Automobilismo Patenti Speciali**

Il Presidente

Il Presidente